



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI
COMPETENZA DELLA
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

**Approvato con deliberazione
dell'Assemblea della Comunità
n. 5 del 10.02.2014**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE DI
COMPETENZA DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO (Approvato con deliberazione
dell'Assemblea della Comunità n. 5 del 10.02.2014)**

INDICE

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

**CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere al sistema di videosorveglianza
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

**CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

*Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento dei danni*

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 18 - Comunicazione

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 19 - Tutela

**CAPO V
NORME FINALI**

- Art. 20 – Provvedimenti attuativi
- Art. 21 – Modifiche regolamentari
- Art. 22 – Pubblicità del regolamento
- Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nelle aree di competenza della Comunità Valsugana e Tesino.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del 8 febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **"titolare"**, l'Ente Comunità Valsugana e Tesino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio (anche in base a convenzioni) al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l) per **"codice"** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, gestito e impiegato dalla Comunità Valsugana e Tesino, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. I monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati nei siti individuati dal "Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

3. L'installazione di monitor per la sola visione delle immagini potrà essere attuata presso la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, previo accordo tra le Amministrazioni e definizione dei dettagli tecnici e giuridici.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate alla Comunità Valsugana e Tesino, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.P. 27 giugno 2005 n.8 e relativo regolamento di esecuzione, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

b) al controllo di determinate aree, nell'ambito delle funzioni conferite alla Comunità Valsugana e Tesino, gestite direttamente, delegate o appaltate dalla stessa.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese audio/video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione della Comunità, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. La Comunità Valsugana e Tesino nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino o suo sostituto, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Titolare, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. Al Responsabile del trattamento è consentito il ricorso alla delega scritta di parte o di tutte le sue funzioni.

2. Il Titolare potrà nominare anche altri Responsabili del trattamento dei dati in relazione alle finalità di cui all'art. 4 c. 3 lett. b) del presente regolamento.

3. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'utilizzo dei sistemi, anche mediante collaboratori nominati.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito solamente, oltre al Titolare o suo delegato e al Responsabile o suo delegato, al personale autorizzato dal Responsabile del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate devono essere autorizzati dal Responsabile del trattamento o suo delegato.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. I preposti andranno nominati tra persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e gli accessi alle postazioni per il trattamento delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata prevista dalla normativa vigente.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate nelle aree di pertinenza della Comunità Valsugana e Tesino, nei siti elencati nell'allegato A e nell'allegato B del "Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" di cui all'art.20.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese audio e video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

I dati delle unità di ripresa saranno registrati su supporto informatico rispondente alle prescrizioni della normativa vigente e del presente regolamento, collocato in idonei locali della Comunità Valsugana e Tesino.

4. L'impiego e la consultazione del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire eventi o fatti nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento.

5. La conservazione delle immagini videoregistrate è limitata ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, come previsto dalla L. 23.04.2009 n. 38, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla cancellazione delle immagini mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità istituzionali del presente regolamento.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. La Comunità Valsugana e Tesino, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice e dall'art. 3.1 del Provvedimento del Garante, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree di pertinenza in cui sono posizionate le telecamere.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile o suo delegato, senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- ✓ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
- ✓ la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- ✓ l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ✓ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ✓ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma precedenti può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse, mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata o comunicata per mezzo di modulistica predisposta, al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 (trenta) giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, c. 5.
2. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 31 del Codice.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16- Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte della Comunità Valsugana e Tesino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del Codice.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 20 - Provvedimenti attuativi

1. La Giunta della Comunità Valsugana e Tesino, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il "Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".
2. Il Disciplinare-programma individua gli impianti di videosorveglianza della Comunità Valsugana e Tesino o da essa gestiti e installati sul territorio di competenza, i relativi responsabili, le

caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

3. Il Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato quando vengono installati nuovi impianti di videosorveglianza oppure quando vengono apportate modifiche alle caratteristiche o alle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali dell'Assemblea della Comunità Valsugana e Tesino dovranno essere recepiti.

Art. 22 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, sarà depositata presso la Segreteria dell'Ente, a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet della Comunità Valsugana e Tesino.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.